



Sentenza n. 182 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatore e redattore: Luca Antonini
decisione del 29 ottobre 2024, deposito del 19 novembre 2024
comunicato stampa del 19 novembre 2024

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ordinanza n. 34 del 2024

parole chiave:

EDILIZIA E URBANISTICA - CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE -
RAGIONEVOLEZZA - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - TUTELA DELLA
FAMIGLIA

disposizione impugnata:

- art. 87, comma 4, lettera a), della [legge della Provincia autonoma di Trento 4 agosto 2015, n. 15](#)

disposizioni parametro:

- artt. 3 e 31 della [Costituzione](#)

dispositivo:

inammissibilità

Il TRGA Trento dubita della legittimità costituzionale dell'art. 87, comma 4, lettera a) (*recte*: numero 2), della legge della Provincia autonoma di Trento 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio), **nella parte in cui**, disciplinando il contributo di costruzione dovuto per la realizzazione di interventi edilizi che comportano un aumento del carico urbanistico, nel dettare i requisiti della "prima abitazione" che ne è esentata, **non si riferisce, oltre al coniuge non divorziato, né separato giudizialmente, anche al convivente di fatto**, come definito dall'art. 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76. La norma sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 31 Cost.

Secondo il giudice *a quo*, in particolare, la disposizione, laddove dispone che la prima abitazione è considerata tale in presenza di un requisito negativo, dato dalla circostanza che il richiedente il permesso di costruire e il suo coniuge, «non divorziati né separati giudizialmente», non siano già «titolari o contitolari, eredi o legatari, del diritto di proprietà, di uso, di usufrutto o di abitazione su un altro alloggio idoneo alle esigenze familiari, nel territorio provinciale», si pone in contrasto con l'**art. 3 Cost.**, poiché non vi sarebbe ragione per consentire la fruizione della descritta esenzione nell'ipotesi in cui il convivente di fatto del richiedente il permesso di costruire vanti la proprietà, o altro tipo di diritto, su un alloggio idoneo alle esigenze familiari nel territorio provinciale, ciò che, dunque, si

risolverebbe, peraltro, in una ingiustificata disparità di trattamento tra i conviventi di fatto e le coppie coniugato.

In tal modo, secondo il rimettente, la disciplina normativa censurata violerebbe, altresì, l'**art. 31 Cost.**, in quanto non terrebbe in considerazione le esigenze di tutela della famiglia, finendo per penalizzarla.

La Corte costituzionale, dopo aver precisato che dal tenore complessivo dell'ordinanza di rimessione emerge che le censure mosse concernono, non solo la definizione di abitazione principale, ma soprattutto la relativa esenzione, specifica il *petitum* del giudizio, vertente sul **combinato disposto dell'art. 87, comma 4, lettera a), numero 2), e dell'art. 90, comma 1, lettera d), della legge prov. Trento n. 15 del 2015.**

Quindi, passa in rassegna le caratteristiche proprie del contributo di costruzione, ravvisate, da un lato, nella finalità di compensare la comunità del costo che l'edificazione determina a carico della stessa e, dall'altro, in quella di socializzare il maggior valore che il proprietario ottiene dalla costruzione. È su questa base che viene, quindi, rilevata **l'irragionevolezza della disciplina normativa censurata**, la quale, sottolinea la Corte, riconosce una **esenzione che non trova eguali in altra legislazione regionale o provinciale** e che finisce per esonerare il costruttore, non solo dalla socializzazione del maggior valore che questi ricava, ma anche dagli oneri di urbanizzazione, ovvero dal costo che questi pone a carico della collettività, **senza che sia riscontrabile un effettivo interesse generale.**

Secondo il giudice delle leggi, peraltro, ad aggravare l'**irragionevolezza** della previsione normativa in parola depono, altresì, la circostanza che **il legislatore provinciale non ha attribuito alcun rilievo a una situazione di fragilità dell'aspirante al beneficio, che non è difatti limitato alle sole persone meno abbienti** (in forza di essa risultando esonerato anche chi, abbiente e in ipotesi già proprietario di numerose abitazioni fuori dalla Provincia, decide di stabilire la propria residenza nel territorio provinciale).

Senonché, una volta riconosciuta l'effettiva sussistenza dei descritti *vulnera* al principio di ragionevolezza, la Corte dichiara **inammissibili** le questioni prospettate dal rimettente, giacché **le modalità con cui i vizi riscontrati potrebbero essere superati possono essere molteplici**, implicando interventi di sistema sul complesso quadro normativo vigente in materia che sono **rimessi in prima battuta alla discrezionalità del legislatore provinciale**, il quale viene contestualmente **invitato con sollecitudine a porre in essere una riforma sistematica dell'insieme delle esenzioni dal contributo di costruzione.**

Jacopo Ferracuti